


**ACCORDO QUADRO SULLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA
DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ALITALIA**

Il giorno 3 giugno 1998

- il Gruppo Alitalia e
- FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, ANPAC, ANPAV, ATV, UGLTRASPORTI

premessso che

- con l'Intesa del 19 giugno 1996, confermata nei suoi punti essenziali dal Protocollo del 26 febbraio 1998, le Parti hanno individuato nel coinvolgimento di tutto il personale delle società del Gruppo Alitalia un elemento essenziale per il risanamento e lo sviluppo delle aziende del Gruppo stesso;
- la partecipazione al capitale aziendale, da realizzarsi attraverso forme che garantiscano la gestione collettiva ed unitaria della stessa, costituisce un momento qualificante per il riorientamento del sistema di relazioni industriali e di rapporti con il personale;
- nell'ambito della ricordata Intesa si è concordato:
 - la realizzazione di un programma di partecipazione dei dipendenti al capitale dell'Alitalia, da effettuarsi mediante sottoscrizione di azioni ordinarie al valore nominale per un ammontare complessivo di 520 miliardi, al lordo della contribuzione sociale e delle detrazioni fiscali di legge, finalizzato a consentire una partecipazione non inferiore al 20% del capitale ordinario;
 - l'erogazione di un importo, al netto dei contributi previdenziali e dell'imposizione fiscale di legge, destinato esclusivamente alla sottoscrizione di azioni da parte dei singoli dipendenti, a contratto italiano e a tempo indeterminato, appartenenti alle varie categorie contrattuali di personale, che continuino a prestare la loro attività nell'ambito dell'Alitalia o delle specifiche realtà da questa controllate;
 - la non trasferibilità delle azioni prima di tre anni dal momento dell'attribuzione;



- l'attuazione della gestione collettiva ed unitaria delle azioni individualmente sottoscritte affidando le stesse ad un organismo appositamente costituito;
 - l'opportunità, in considerazione del carattere innovativo e strategico del programma di partecipazione azionaria, come delineato nell'Intesa, che i lavoratori siano rappresentati nel Consiglio di Amministrazione dell'Alitalia, mediante la presenza di tre membri, nonché nel Collegio Sindacale, con un Sindaco.
- l'Assemblea straordinaria degli azionisti Alitalia del 15 gennaio 1998, nell'ambito dell'operazione concernente l'aumento di capitale ha, tra l'altro, deliberato una corrispondente emissione di 310 milioni di azioni riservate ai dipendenti delle Società del Gruppo Alitalia in conformità alle intese sindacali in proposito.

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo, le Parti, allo scopo di dare concreta attuazione al programma di azionariato dei dipendenti di cui all'Intesa sopra menzionata, regolando in modo pieno ed esaustivo e sostitutivo di ogni eventuale diversa pattuizione la materia della partecipazione azionaria dei dipendenti Alitalia, convengono quanto segue.

A) Distribuzione delle Azioni

1. Ai singoli dipendenti appartenenti alle varie categorie di personale, come di seguito individuate, in forza alla data del 1° giugno 1998, viene attribuito l'importo, al netto della contribuzione previdenziale e della imposizione fiscale di legge, riportato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante della presente intesa, differenziato per le categorie di personale indicate.

Le Parti si danno atto che l'erogazione degli importi suddetti è vincolata alla sottoscrizione delle azioni che l'Assemblea dell'Alitalia del 15 gennaio 1998 ha riservato ai dipendenti nonché all'adesione al programma di azionariato stabilito dall'Intesa del 19 giugno 1996 e definito dal presente accordo.

Gli importi – non utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale – sono riconosciuti con riferimento alla struttura retributiva e alle misure vigenti alla data di assegnazione delle azioni per le varie categorie contrattuali di personale (personale di terra, piloti, tecnici di volo, assistenti di volo); in particolare, per il personale navigante le Parti hanno inteso convenzionalmente ripartire l'entità dell'attribuzione nel rispetto del rapporto esistente tra stipendio base ed indennità di volo, come stabilito dai contratti collettivi vigenti.

2. Destinatari delle azioni sono i lavoratori dipendenti delle Società Alitalia, Alitalia Team, Alitalia Express ed Atitech, appartenenti alle categorie contrattuali del personale di terra, dei piloti, dei tecnici di volo e degli assistenti di volo.

Le azioni vengono attribuite ai lavoratori dipendenti indicati precedentemente che manifestino la volontà di aderire al programma di azionariato tenuto conto delle modalità e dei tempi previsti al punto C) del presente accordo.

[Handwritten signatures]

Le azioni sono assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, con contratto italiano, ivi compreso il personale italiano trasferito all'estero; sono ricompresi tra i beneficiari della distribuzione delle azioni anche i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro.

Sono esclusi i piloti già pensionati da aziende del Gruppo Alitalia rioccupati a tempo indeterminato con le medesime funzioni.

Al personale in aspettativa ed in maternità le misure sono riconosciute nel loro intero ammontare; per il personale part-time, l'entità dell'assegnazione e' proporzionata in relazione alla riduzione della prestazione.

B) Gestione collettiva delle azioni dei dipendenti

1. In considerazione degli obiettivi di partecipazione della totalità dei lavoratori, connessi all'attuazione del programma di azionariato dei dipendenti Alitalia, le Parti ritengono indispensabile, per la piena realizzazione degli stessi, mettere in atto meccanismi idonei ad assicurare una gestione collettiva ed unitaria delle azioni.
2. A tal fine, le Parti convengono che la gestione collettiva ed unitaria delle azioni degli azionisti dipendenti venga realizzata attraverso la sottoscrizione di un Patto Parasociale i cui scopi, organi nonché modalità di funzionamento sono riportati nell'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente accordo.

C) Raccolta delle adesioni

1. Al fine di poter dare attuazione all'intero programma di azionariato entro il mese di giugno del corrente anno, le adesioni al programma stesso da parte dei singoli lavoratori devono avvenire entro e non oltre il 19 giugno 1998, mediante sottoscrizione della specifica modulistica (scheda di adesione riportata in fac-simile nell'allegato B).
2. Tale modulistica fornisce informazioni sulle diverse articolazioni del programma di azionariato nel suo complesso, così come definite nella presente intesa, nonché sulle modalità per la revoca del consenso dato in riferimento agli aspetti riguardanti la gestione collettiva delle azioni, la quale potrà, comunque, essere esercitata non oltre il 26 giugno 1998.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there are several sets of initials, including one that appears to be 'Alitalia'. On the right, there is a large, stylized signature and another set of initials.

DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI
(valori individuali)

	<u>IMPORTI</u> (lire)	<u>N. AZIONI</u>
- PERSONALE DI TERRA	10.315.000	10.315
- PILOTI	55.900.000	55.900
- TECNICI DI VOLO	27.993.000	27.993
- ASSISTENTI DI VOLO	25.950.000	25.950

Ad
H
A
A

latro

EM

ES

GA

cur

cur

Disciplina del Patto Parasociale fra gli "Azionisti – dipendenti" dell'ALITALIA - Linee Aeree Italiane S.p.A.


TRA






Gli azionisti dipendenti dell'ALITALIA – Linee Aeree Italiane S.p.A. in appresso individuati (di seguito denominati anche "Parti") che agiscono nel presente atto anche in rappresentanza delle sotto specificate Organizzazioni sindacali e Associazioni professionali dei lavoratori del Gruppo ALITALIA (di seguito denominato anche "ALITALIA", o "Società", o "Compagnia"):

MICHELE CICIA	ANPAC
MASSIMO MUCCIOLI	ANPAV
GIOVANNI CULTRARO	ATV
LEARDI DOMENICO	FILT CGIL
PATRIZIO CORVI	FIT CISL
PAOLO SEGARELLI	UGL TRASPORTI
GUIDO MORETTI	UIL TRASPORTI

PREMESSO

1. che - con l'Intesa Sindacale del 19 giugno 1996 - tra l'ALITALIA e le Organizzazioni sindacali ed Associazioni Professionali dei lavoratori dipendenti delle società appartenenti al Gruppo, nell'ambito del riorientamento del sistema di relazioni industriali e di rapporto con il personale verso un modello effettivamente partecipativo, ribadito nei suoi punti essenziali dal Protocollo d'intesa del 26 febbraio 1998, è stato concordato:
 - la realizzazione di un programma di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale dell'ALITALIA da effettuarsi mediante la sottoscrizione – al valore nominale – di azioni ordinarie della Compagnia per un ammontare complessivo equivalente ad un recupero di costo di L.Mldi 520, al lordo dei contributi e delle detrazioni fiscali previsti per legge, finalizzato a consentire una partecipazione al capitale sociale stesso non inferiore al 20%;
 - l'erogazione, da parte della Compagnia, di un importo - nell'ambito di una gestione collettiva della partecipazione azionaria di cui i dipendenti saranno titolari – destinato esclusivamente alla sottoscrizione di azioni da parte dei singoli dipendenti a contratto italiano ed a tempo indeterminato, appartenenti alle varie categorie di personale che continuino a prestare la loro attività nell'ambito dell'ALITALIA, al netto dei contributi previdenziali e dell'imposizione fiscale di legge;
 - la non trasferibilità delle azioni per un periodo di tre anni dal momento della sottoscrizione;
 - l'opportunità, in considerazione del carattere innovativo e strategico del programma di partecipazione azionaria, come delineato nell'Intesa, che i lavoratori siano rappresentati nel Consiglio di Amministrazione dell'ALITALIA mediante la presenza di tre membri, nonché nel Collegio Sindacale, con un Sindaco;


pattoazio4.doc

2. che l'Assemblea straordinaria degli Azionisti Alitalia, in data 15 gennaio 1998, nell'ambito dell'operazione concernente l'aumento di capitale ha, tra l'altro, deliberato l'offerta, alla pari, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, ultimo comma, a dipendenti del Gruppo Alitalia, in conformità alle intese sindacali in proposito, di un'emissione di n. 317.000.000 di azioni, di cui n. 310.000.000 da riservarsi a dipendenti non dirigenti, con il vincolo di intrasferibilità inter vivos per un triennio dal rilascio e con l'apposizione della clausola sul titolo al momento dell'emissione;
3. che, con la successiva intesa sindacale del 3 giugno 1998, sono stati individuati, tra l'altro, i dipendenti ALITALIA che partecipano all'iniziativa in argomento, l'ammontare delle azioni a ciascuno spettante e le modalità ed i termini di gestione collettiva della partecipazione;
4. che le parti, pertanto, con il presente Patto Parasociale, intendono disciplinare le modalità della gestione collettiva dei titoli di cui ciascuna risulta titolare a seguito della sottoscritta emissione azionaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

ART. 2

Il presente Patto Parasociale ha scopi apolitici ed è privo di fini di lucro. Esso si prefigge di favorire un'unitarietà di indirizzo ed una gestione collettiva degli interessi diffusi sottostanti alla partecipazione azionaria dei dipendenti del Gruppo ALITALIA per assicurare un effettivo coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali della Società.


ART. 3

Possono aderire al presente Patto Parasociale tutti gli azionisti dipendenti di ALITALIA in forza con contratto a tempo indeterminato al 1° giugno 1998 che non abbiano manifestato la volontà di non adesione secondo quanto previsto dall'Intesa sindacale del 3 giugno 1998 titolari di azioni distribuite nell'ambito del programma di azionariato dipendenti citato in premessa.

Potranno, altresì, aderire al presente Patto tutti gli Azionisti che siano stati o divengano dipendenti ALITALIA.

L'adesione sarà formalizzata attraverso la sottoscrizione del documento allegato in fac-simile al presente Patto sotto la lettera A).

Il Consiglio Direttivo curerà, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2421 e 2422 Cod. Civ., la tenuta di un libro degli aderenti al Patto Parasociale nel quale devono essere indicati: il nome e cognome degli aderenti al Patto, il numero delle azioni di titolarità di ciascun


pattoparasio.doc

aderente, la data di adesione al Patto Parasociale, i dati segnaletici in ordine al rapporto di lavoro dell'aderente e ogni ulteriore utile indicazione al riguardo.

ART. 4

L'adesione al presente Patto Parasociale si intende anticipatamente risolta:

- per morte;
- per decisione del Consiglio Direttivo comminata a seguito di gravi violazioni delle norme del presente Patto. A tal fine, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto all'aderente al Patto i motivi di anticipata risoluzione e tenere conto delle eventuali deduzioni che questo vorrà presentare entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione.

ART. 5

Sono Organi del Patto Parasociale:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo verranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

ART. 6

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Patto ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento elettorale allegato sub B) al presente patto, ed i membri del Collegio dei Probiviri.

Ai fini della valida costituzione dell'Assemblea degli aderenti al Patto Parasociale sarà necessaria la presenza di almeno il 5% degli aderenti stessi.

Delle riunioni dell'Assemblea degli aderenti al Patto Parasociale, viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 7

Il Consiglio Direttivo ha sede in Roma, Viale Marchetti 111.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a small stamp that reads "pattoazienda.doc". To the right of the signatures, the number "3" is printed, indicating the page number.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero non inferiore a 15 e non superiore a 25 membri, individuati fra gli azionisti dipendenti di cui al 1° comma del precedente art. 3, che rimarranno in carica per un periodo di 3 anni.

All'atto della sottoscrizione del presente Patto e fintanto che non sia eletto il Consiglio Direttivo, opererà un Consiglio Direttivo costituito di sette membri e composto fra i sopraindicati soggetti parti del presente atto. Questo Consiglio Direttivo avrà, in particolare, il compito di promuovere le adesioni al presente Patto Parasociale, di predisporre nel più breve tempo possibile le elezioni del Consiglio Direttivo e di ratificare le designazioni in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Compagnia dei membri in carica in rappresentanza degli azionisti dipendenti **ALITALIA**.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario.

Nel caso in cui venga a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri componenti nominano dei sostituti che rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso scelti conformemente alle modalità previste dal Regolamento elettorale.

Se viene meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, i componenti rimasti in carica espletano tutte le formalità affinché l'Assemblea degli aderenti al Patto possa eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma trimestralmente o comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno 2/3 dei componenti; le deliberazioni verranno prese con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.


Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8

Spetta al Consiglio Direttivo esercitare il diritto di voto in nome e per conto degli azionisti dipendenti aderenti al presente Patto Parasociale, con espressa facoltà di convenire, con altri azionisti, intese in ordine all'esercizio del voto medesimo.

Il diritto di voto in nome e per conto degli azionisti dipendenti aderenti al presente Patto Parasociale verrà esercitato a seguito della formulazione agli azionisti dipendenti da parte del Consiglio Direttivo - per ogni Assemblea degli Azionisti della Compagnia, in relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno di quest'ultima - di una proposta di voto. Gli azionisti dipendenti manifesteranno, entro il termine stabilito, la propria indicazione di voto sulla proposta sottoposta affermando o negando il loro consenso alla stessa.

Resta ferma la facoltà degli azionisti dipendenti aderenti al presente Patto parasociale che non intendano esprimere la propria indicazione di voto di comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo - entro cinque giorni dalla formulazione della proposta loro sottoposta da parte del Consiglio Direttivo stesso - la propria volontà di non essere rappresentati nell'Assemblea degli Azionisti della


pattobazio4.doc 4

Compagnia, con espressa indicazione degli argomenti all'ordine del giorno di quest'ultima per i quali tale rappresentanza non si intende conferita.

Il Consiglio Direttivo eserciterà, quindi, il diritto di voto in nome e per conto degli azionisti dipendenti – che non abbiano manifestato diversa volontà ai sensi del precedente capoverso - in conformità alla volontà che sarà stata espressa dalla maggioranza di coloro che avranno indicato il proprio parere sulla proposta di voto loro sottoposta; e ciò purché siano pervenute al Consiglio Direttivo indicazioni di voto da almeno il 5% degli azionisti dipendenti aderenti al presente Patto Parasociale.

Spetta, altresì, al Consiglio Direttivo:

- convocare l'Assemblea degli aderenti al Patto Parasociale, sottoponendo alla stessa le necessarie proposte di deliberazione;
- l'individuazione dei tre membri da designare all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Alitalia e del membro da designare nel Collegio Sindacale;
- fissare gli indirizzi per la realizzazione delle finalità sottostanti al programma di azionariato dei dipendenti Alitalia, a tale scopo il Consiglio Direttivo può stabilire l'eventuale ricorso ad esperti esterni;
- assicurare l'informativa agli associati per favorire l'effettiva partecipazione degli associati nei processi decisionali dell'Alitalia.

ART. 9

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente gli aderenti al Patto Parasociale nei confronti di terzi ed in giudizio; cura, insieme con il vice Presidente ed il Segretario, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza negoziale spetta congiuntamente all'ufficio di Presidenza (Presidente - vice Presidente - Segretario).

ART. 10

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi più due supplenti, eletti dall'Assemblea degli aderenti, che durano in carica tre anni.


I membri del Collegio dei probiviri possono essere anche non azionisti dipendenti della Compagnia e non devono rivestire altre cariche nell'ambito del Consiglio Direttivo e dell'ALITALIA.

I membri effettivi nominano un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere – *pro bono et aequo* ed inappellabilmente – tutte le eventuali controversie tra gli aderenti in relazione al presente Patto.

ART. 11

Il presente patto Parasociale ha la durata di tre anni ed è rinnovabile per un ulteriore triennio.

 pattoazio4.doc 5

ART. 12

Allo scopo di consentire la realizzazione di quanto previsto al precedente art.2 gli aderenti al Patto depositeranno per un periodo di tre anni presso l'ALITALIA - all'atto della sottoscrizione o dell'adesione al presente Patto Parasociale - le azioni a ciascuno spettanti. Conseguentemente, già con il presente atto, conferiscono mandato irrevocabile alla stessa ALITALIA, ai sensi dell'art. 1723, 2° comma, del Codice Civile sempre per un periodo di anni tre, a rilasciare al Presidente del Consiglio Direttivo - o , in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente - previa sua esclusiva richiesta, il biglietto di ammissione ai fini della partecipazione alle Assemblee della Compagnia. Tale biglietto dovrà essere unico e cumulativo di tutte le azioni per le quali il Consiglio Direttivo è chiamato a svolgere per delega il diritto di voto a norma del presente Patto.

Resta inteso che, ove si determini una causa di anticipata risoluzione ai sensi del precedente art. 4, il Consiglio Direttivo darà indicazione ad ALITALIA di risolvere anticipatamente il deposito e di consegnare, conseguentemente, al o ai titolari le azioni di loro spettanza.

patto azio3.doc

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink. At the top left, there is a signature that appears to be 'F. S. Assa...'. Below it, there are several other signatures and initials, including one that looks like 'Adriano', another 'S. S.', and a large, stylized signature on the right side. There are also some smaller, less legible initials scattered throughout the area.

pattoazio4.doc

SCHEDA DI ADESIONE

*al Programma di Azionariato dei dipendenti delle Società' del Gruppo Alitalia come definito
dall'Intesa del 19 giugno 1996 e dall'accordo quadro del 3 giugno 1998*

Il sottoscritto codice fiscale..... dipendente della
Società' appartenente alla categoria contrattuale.....
matricola

presa visione della relativa documentazione, aderisce al programma di azionariato dei dipendenti delle Società' del Gruppo Alitalia così' come delineato dall'Intesa del 19 giugno 1996, definito dall'accordo quadro del 3 giugno 1998 e avviato ad esecuzione dal Consiglio di Amministrazione dell'Alitalia del e pertanto:

- A) sottoscrive le azioni ordinarie, al valore nominale di lire mille, riservate ai dipendenti delle società' del Gruppo dalla delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Alitalia del 15 gennaio 1998, nel numero corrispondente all'importo stabilito per la categoria contrattuale di appartenenza dall'accordo quadro del 3 giugno 1998, il cui versamento verrà effettuato il 26 giugno 1998;
- B) aderisce al Patto Parasociale tra gli azionisti dipendenti dell'Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A., disciplinato da apposito atto sottoscritto il, della durata di tre anni, secondo le modalità ed i limiti previsti in merito dall'intesa quadro del 3 giugno 1998 per realizzare una gestione unitaria e collettiva delle azioni dei dipendenti, conferendo i titoli in deposito presso l'Alitalia per il periodo di tre anni.

L'adesione deve avvenire entro e non oltre il 19 giugno 1998; la sottoscrizione del Patto Parasociale di cui al precedente punto B) può essere revocata entro e non oltre il 26 giugno 1998.

La presente scheda di adesione va inviata, anche a mezzo fax, all'ente di gestione del personale dell'area di appartenenza.

Le azioni devono essere intestate al sottoscritto come segue:

Cognome..... Nome


Codice Fiscale..... Data e luogo di nascita

Nazionalità'..... Residenza.....

C.A.P.....

Data.....

Firma.....

Alitalia 

REGOLAMENTO ELETTORALE

Il Consiglio Direttivo composto dai soggetti indicati quali Parti costituenti dalla "Disciplina del Patto Parasociale fra gli azionisti dipendenti dell'Alitalia - Linee Aeree Italiane S. p. A", allegata all'Accordo quadro sulla partecipazione azionaria dei dipendenti delle società del Gruppo Alitalia, firmato il 3 giugno 1998, presenterà un'unica lista di candidati formata sulla base dei seguenti criteri:

- un candidato per ogni organizzazione sindacale/associazione professionale promotrice del Patto Parasociale di cui all'accordo del 3 giugno 1998, che rappresenti da 1 a 500 iscritti;
- due candidati per ogni organizzazione sindacale/associazione professionale promotrice del Patto Parasociale di cui all'accordo del 3 giugno 1998, che rappresenti da 500 a 1000 iscritti;
- tre candidati per ogni organizzazione sindacale/associazione professionale promotrice del Patto Parasociale di cui all'Accordo del 3 giugno 1998, che rappresenti oltre 1000 iscritti.

Le modalità di espletamento delle operazioni elettorali saranno di competenza di un Comitato elettorale appositamente costituito.

ERRATA CORRIGE

In ordine alla disciplina del "Patto Parasociale" fra gli *azionisti dipendenti* dell'ALITALIA - Linee Aeree Italiane S.p.A. - allegato B si informa che il nominativo dell'azionista dell'Alitalia che agisce in rappresentanza della FILT-CGIL è Marco TRASCIANI anziché Domenico Leardi.

ALITALIA
La Direzione